

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **112/1981** (ECLI:IT:COST:1981:112)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **11/12/1980**; Decisione del **07/05/1981**

Deposito del **25/06/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16079**

Atti decisi:

N. 112

ORDINANZA 7 MAGGIO 1981

Deposito in cancelleria: 25 giugno 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 179 del 1 luglio 1981.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, comma secondo, del codice penale

militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, nel procedimento penale a carico di D'Angelo Carmine, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 1977, il Tribunale territoriale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quelli previsti dal n. 2 dell'art. 171 dello stesso Codice sono puniti a richiesta del comandante del Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole);

che, secondo il giudice a quo, la norma contrasterebbe con gli indicati precetti costituzionali perché attribuirebbe al comandante poteri latamente discrezionali svincolati da qualsiasi controllo, consentendo possibili ingiustificate disparità di trattamento fra soggetti imputati degli stessi reati, con pregiudizio del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 60 del 1978, facendo diretto riferimento alla propria giurisprudenza, ha già risolto identica questione dichiarandola manifestamente infondata;

che non vengono addotti né risultano motivi che possano indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.